

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024

Sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) è pubblicata la Delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024 (di seguito denominata Regolamento), mediante la quale l'Agcom ha dettato – in attuazione della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 – le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024. Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel citato Regolamento, raccomandando comunque la lettura integrale del provvedimento.

SOGGETTI POLITICI

Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

- a) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa all'Autorità entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;
- b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
- c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
- d) il Gruppo Misto della Camera dei Deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere precedenti a), b), c) che di volta in volta rappresentano i due Gruppi.

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, si intendono per soggetti politici:

- a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
- b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO (MAG)

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Di seguito si indicano i termini e le modalità per l'invio delle comunicazioni relative ai MAG, distintamente per quanto riguarda le emittenti radiofoniche e televisive locali e i Soggetti politici.

Emittenti radiofoniche e televisive locali:

Inderogabilmente entro il 17 aprile 2024 (quinto giorno successivo all'entrata in vigore del Regolamento), le emittenti che intendono trasmettere i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) (art. 15, comma 1, del Regolamento):

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono utilizzare i modelli MAG/1/EE in allegato al presente comunicato;

b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera a), correlato dalla dichiarazione preliminare, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono utilizzare i modelli MAG/2/EE in allegato al presente comunicato.

I modelli vanno inviati a:

PEC: corecom@consiglio Veneto.legalmail.it - E-mail: parcondicio.corecom@consiglio Veneto.it

Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità previste [dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28](#). Occorre evidenziare che allo stato attuale risulta non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che determina i fondi stanziati per il Veneto a tale scopo.

Qualora tali fondi non siano sufficienti a rimborsare, in tutto o in parte, le emittenti radiofoniche che hanno accettato di trasmetterli, il Corecom Veneto procederà al rimborso solo parziale dei MAG effettivamente trasmessi, senza che al Corecom stesso possa essere imputata alcuna responsabilità in merito.

Soggetti politici:

Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione e nella quale le emittenti sono autorizzate a trasmettere, mediante una delle modalità sopra indicate. A tale fine, possono essere utilizzati i modelli MAG/3/EE in allegato al presente comunicato.

- la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Corecom Veneto, alla presenza di un funzionario dello stesso (art. 17, comma 1, del Regolamento). Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste;
- la collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce (art. 17, comma 2, del Regolamento).

VIGILANZA, DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Agli articoli 28 e segg., il Regolamento dispone in merito ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, le modalità per la denuncia delle violazioni ed il procedimento sanzionatorio.

NORMATIVA POSTA A DISCIPLINA DEL PERIODO DI PAR CONDICIO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo (approvato con Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004) Delibera AGCOM n. 90/24/CONS

Per informazioni: tel. 041 2701663/1663 - 1665 - parcondicio.corecom@consiglio Veneto.it